

**Cassazione Sezione Sesta Penale n. 22242 del 23 giugno 2006, Pres. De Roberto, Rel. Mannino**

**Il pubblico ufficiale che, nella gestione del personale, emette provvedimenti contrari ai regolamenti recando un danno ingiusto può essere ritenuto responsabile di abuso di ufficio - In base all'art. 323 cod. pen.**

In base all'art. 323 cod. pen. il reato di abuso di ufficio si configura tra l'altro, quando il pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di norme di legge o di regolamento intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Fra le norme regolamentari la cui violazione può dar luogo a tale reato vi sono quelle che disciplinano la forma, il contenuto e la causa dell'atto amministrativo, come quelle relative alla disciplina della competenza, dei presupposti e delle specifiche modalità dei trasferimenti del personale dipendente fra i diversi uffici dell'amministrazione. Pertanto anche l'emanazione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di un provvedimento di avvicendamento di dipendenti non rientrante nelle sue competenze, può costituire il reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 cod. pen. Per la configurabilità di tale reato, nella ipotesi in cui all'agente sia contestato di avere arrecato un danno ingiusto, non rilevano solo le norme che vietano puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ma ogni altra norma, anche di natura procedimentale, la cui violazione determina comunque un danno ingiusto a norma dell'art. 2043 cod. civ., precetto questo, che, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite Civili, va considerato non come norma secondaria volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme, ma come norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attività altrui.